



Scheda informativa

01.09.2017

Cosa intraprende il SIC contro lo spionaggio?

Compendio

Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) è competente per adottare misure preventive nell'ambito dello spionaggio¹ e per combatterlo con i propri mezzi (individuare, scongiurare, sventare), oppure per trasmettere il caso alle autorità di perseguimento penale.

¹ Basi legali: articolo 6 LAIn in relazione con l'articolo 272 (spionaggio politico), l'articolo 273 (spionaggio economico) e l'articolo 274 (spionaggio militare) nonché l'articolo 301 CP (spionaggio militare in danno di Stati esteri).

1. Spionaggio

Lo spionaggio perseguibile penalmente consiste nell'acquisire informazioni politiche, economiche e militari² volutamente tenute segrete *ai danni della Svizzera*, delle sue istituzioni, delle sue imprese e delle persone nel nostro Paese, e nel trasmettere tali informazioni ad attori esteri (Stato, partito, organizzazione, impresa). In tutti questi casi è coinvolto un attore estero a favore del quale nel nostro Paese vengono acquisite informazioni segrete in relazione con la Svizzera. Lo spionaggio militare sul territorio svizzero è ugualmente perseguibile se avviene da parte di uno Stato ai danni di un altro Stato.³

2. Attività di spionaggio perseguibili e indesiderate

Il SIC è attivo in entrambi i casi: le attività di prevenzione e di esplorazione del SIC non si limitano unicamente all'ambito circoscritto delle attività di spionaggio perseguibili ai termini della legge, ma si rivolge contro ogni attività indesiderata di servizi informazioni esteri sul territorio svizzero. Ad esempio, servizi informazioni esteri svolgono in Svizzera i cosiddetti incontri in Paesi terzi: i gestori di agenti (case officer) di un servizio estero si incontrano sul territorio svizzero con una fonte che proviene anch'essa da un altro Paese. Tali incontri sono punibili a norma del Codice penale (CP) unicamente quando si tratta di servizi informazioni *militari*.

Incontri in Paesi terzi che si svolgono in Svizzera ma che vertono su altri temi – senza attività di spionaggio contro obiettivi svizzeri – non sono vietati. Essi sono tuttavia indesiderati poiché violano la sovranità della Svizzera e possono condurre alla preparazione di operazioni contro gli interessi del nostro Paese. Qualora tali incontri dovessero comportare svantaggi per la Svizzera, il SIC ha la facoltà di agire nel quadro del suo incarico preventivo e, ad esempio, disturbare o impedire le operazioni dei servizi esteri.

3. Attività di spionaggio nei confronti della concorrenza

La violazione del segreto di fabbrica, d'ufficio, professionale o d'affari non rientra nella definizione di spionaggio⁴, ma nella categoria delle attività di spionaggio nei confronti della concorrenza. Gli autori e le vittime si trovano in Svizzera. Questo fenomeno non rappresenta, di regola, una minaccia comprovata alla sicurezza interna ed esterna. Pertanto, le attività di spionaggio nei confronti della concorrenza sono, in linea di massima, un problema tra privati.

Il SIC non dispone di basi legali per indagare preventivamente simili attività o per impedirle. Questi reati sono di competenza dei Cantoni (giurisdizione cantonale).

² La sfera di competenza del SIC comprende anche il controspionaggio dell'esercito al di fuori del servizio di promovimento della pace, del servizio d'appoggio e del servizio attivo.

³ Vedi le differenze tra l'articolo 301 CP e i rimanenti articoli concernenti lo spionaggio: l'articolo 301 parla di danno nei confronti di uno Stato estero tramite lo spionaggio militare sul «territorio della Svizzera». Gli articoli 272 a 274 parlano del pregiudizio per la Svizzera, ma non del territorio svizzero. Vedi i commenti al capitolo «Attività di spionaggio perseguibili e indesiderate».

⁴ Basi legali: articoli 162, 320, 321 CP, articolo 6 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 66 della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione, articolo 47 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio.

4. Protezione dell'economia

Nel quadro della nuova legge sulle attività informative (LAIⁿ), il SIC dispone di basi legali che gli consentono di svolgere, su incarico speciale del Consiglio federale, attività supplementari per la protezione della piazza industriale, economica e finanziaria svizzera che vanno oltre i limiti del controspionaggio⁵. A titolo di esempio, in caso di pressioni esercitate per motivi politico-economici contro determinati rami economici di importanza nazionale (prevenzione di azioni che mediante attività dannose contro l'economia minacciano la sovranità dello Stato, per es. tramite pressioni, liste nere, manipolazione di flussi finanziari, acquisizioni ostili, elusioni di sanzioni internazionali qualora non siano rilevanti in materia di proliferazione ecc.).

Oltre che con il controspionaggio descritto sopra, dal 2004 il SIC contribuisce alla protezione dell'economia svizzera anche con il programma di prevenzione e sensibilizzazione Prophylax (consulenza a imprese, università, istituti di ricerca e hotel per conferenze sui possibili provvedimenti preventivi volti a impedire attività illegali nel campo dello spionaggio e della proliferazione) e con la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI (appoggio sussidiario delle infrastrutture critiche svizzere nei loro processi in materia di sicurezza dell'informazione, per assicurare preventivamente unitamente alle imprese – e coordinare in caso di disfunzioni informatiche – il funzionamento delle infrastrutture di informazione nazionali). Il SIC e MELANI hanno organizzato già nel 2015, in collaborazione con Swissmem, un seminario di mezza giornata intitolato «Prevenzione contro lo spionaggio economico» presso la sede di Swissmem a Zurigo e presso la sede di Swissmem per la Svizzera romanda a Losanna.

Dal maggio 2016 nel quadro del programma Prophylax è inoltre disponibile un cortometraggio ([«Nel mirino»](#)) volto a informare e sensibilizzare il pubblico. Il film mostra una scelta di metodi e di mezzi operativi impiegati da attori privati o statali per accedere a segreti d'affari. Tali metodi non sono utilizzati unicamente nel settore dello spionaggio economico, ma, ad esempio, anche nello spionaggio politico.

5. Priorità

Il SIC si occupa in permanenza della minaccia in materia di spionaggio conformemente alle priorità definite dal Consiglio federale nel mandato fondamentale del SIC classificato «segreto». Tuttavia, a seconda dei casi il SIC si dedica anche alle attività di intelligence di Stati di cui non si occupa in modo permanente, non appena tali attività vengono individuate o assumono una certa dimensione.

6. Organo di contatto per richieste o segnalazioni

È spesso difficile in una prima fase individuare gli autori, statali o non statali, di tentativi di spionaggio e sovente non è chiaro se per legge il SIC sia competente o meno. Una segnalazione al SIC è auspicata in qualsiasi caso ([contatto SIC](#)). Il SIC offre consulenza riservata e assistenza.

⁵ Con l'art. 3 LAIn è stata creata una base legale che consente al Consiglio federale di ricorrere al SIC per la protezione di interessi nazionali importanti nel settore della politica di sicurezza in caso di grave e imminente minaccia. Mediante una relativa decisione del Consiglio federale, il SIC è incaricato di acquisire e analizzare informazioni e, se del caso, di svolgere attività operative che vanno oltre i limiti del mandato legale ordinario del Servizio. Nel quadro della LAIn la protezione della piazza industriale, economica e finanziaria svizzera è esplicitamente menzionata tra gli interessi nazionali importanti.